

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLLECCHIO ED AGRIFIDI EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AGEVOLARE IL CREDITO BANCARIO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI NEL COMUNE DI COLLECCHIO RELATIVA AL PERIODO 2015-2016

L'anno il giorno del mese dinella residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere e farsi valere ad ogni effetto di legge tra:

- **Agrifidi Emilia Società Cooperativa**, con sede in Parma – presso la C:C:I:A:A:, Via Verdi 2 – Codice Fiscale 92158370343 – che di seguito sarà indicata come “Cooperativa” legalmente rappresentata dal Presidente Cotti Luca, nato a Parma il 02.01.1966, C.F. CTTLCU66A02G337E, residente a Pilastro di Langhirano (PR), Via Calastra 1, che interviene in questo atto in qualità

e

- Il **Comune di Collecchio**, P.I.: 00168090348 di seguito indicato come Comune, legalmente rappresentato da Nemorini dott. arch. Claudio in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica-Ambiente-Attività Produttive del Comune di Collecchio

premessso

che il Comune di Collecchio e la Cooperativa in oggetto si propongono di promuovere lo sviluppo economico nel settore agricolo creando condizioni favorevoli per un'efficace sviluppo del territorio. Avendo il Comune di Collecchio individuato nella Cooperativa l'idoneo strumento per la realizzazione di tali propositi,

si conviene e stipula quanto segue

PUNTO 1 – Il Comune di Collecchio approva il presente accordo, allo scopo di rendere disponibile per il periodo 2015-2016 alla Cooperativa la somma pari ad € 4.000,00, per gli scopi sopra dichiarati e da destinarsi ad operazioni di credito agevolato alle imprese agricole che hanno sede nel Comune di Collecchio i cui titolari abbiano la qualifica professionale di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

PUNTO 2 – Mediante la somma citata al punto 1, la Cooperativa si impegna, in ottemperanza al proprio Statuto ed alla Convenzione in essere con gli Istituti di Credito, a concedere contributi per il finanziamento a favore delle imprese agricole con le modalità di seguito riportate:

- prestiti fino all'importo massimo di € 50.000,00 per spese di investimento (acquisto macchine, interventi su fabbricati, miglioramenti fondiari). Durata 60 mesi.

Tali prestiti sono rimborsabili in rate semestrali costanti posticipate comprensive di capitale e interessi.

PUNTO 3 – I fondi stanziati dal Comune di Collecchio entreranno a far parte del patrimonio della Cooperativa e saranno utilizzati Al fine di abbassare di 1,5 punto percentuale il tasso di sconto che sarà praticato sui mutui agevolati concessi alle imprese agricole.

Tale intervento non dovrà comunque consentire un tasso di sconto sui mutui agevolati inferiore allo 0 (zero).

PUNTO 4 – La Cooperativa si impegna a trasmettere al Comune il resoconto delle domande approvate ed i relativi importi finanziari ancora disponibili entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento o su richiesta del Comune. Eventuali quote stanziate che al 31 dicembre

2016 risultassero disponibili, resteranno in dotazione, previa delibera di rinnovo della Convenzione, all'esercizio successivo. In caso di mancato rinnovo della Convenzione le somme residue saranno restituite al Comune. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di destinarle eventuali quote residue, non utilizzate, per altri interventi alle imprese agricole con sede nel Comune di Collecchio.

PUNTO 5 – La presente Convenzione avrà durata di due anni e potrà essere rinnovata dopo il 31 dicembre 2016 previa apposita deliberazione con modalità specificate al precedente punto 4.

PUNTO 6 – La Cooperativa svolge, ai sensi dell'art. 19 della legge 12.8.1977 n. 675, attività di prestazione di garanzie mutualistiche e non sostituisce attività commerciale agli effetti dell'art. 51 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, modificate dal D.P.R. 31.03.1979 n. 94, la prestazione alle imprese consorziate socie, da parte di consorzi e cooperative di garanzie mutualistiche non deve considerarsi attività commerciale ai fini I.V.A.

PUNTO 7 – La presente Convenzione è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tabella 2 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale bensì mutualistico.

Le spese attinenti la presente Convenzione sono a carico della Cooperativa ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. n. 2440 del 18.11.1923.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. Agrifidi Emilia Società Cooperativa

p. il Comune di _____